



NOVITA' NELLA GESTIONE DEI CANTIERI

Modificato il campo di applicazione delle specifiche disposizioni per talune attività

Le modifiche introdotte dalla legge 29 giugno 2015, n. 115, pubblicata su GU n. 178 del 3 agosto 2015, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" hanno di fatto comportato un ritorno al passato, ovvero hanno ripristinato il contesto attuativo previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

Nel campo di esenzione del Titolo IV, relativo ai cantieri temporanei e mobili, all'art.88 comma 2 lettera g-bis) ora non compaiono più le seguenti casistiche:

"... lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori)"

bensi:

"... lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a)».

Sintetizzando quanto riportato nell'art.88 comma 2 lettera g-bis, si evince che a far data dal 18 agosto 2015 non vengono più prese in considerazione le tipologie dei lavori svolti, né gli specifici rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il loro espletamento, né la durata dei lavori stessi; la discriminante per l'attuazione o meno del Titolo IV è l'appartenenza dei lavori svolti all'elenco riportato nell'ALLEGATO X.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it